

FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE CON ARMI SPORTIVE DA CACCIA

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

PARTE I

CODICE DISCIPLINARE

Sezione I - Disposizioni Generali

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali

- 1) Il presente regolamento si applica a tutti i soggetti tesserati, di cui all'art. 5 dello Statuto Federale, nonché alle società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione di cui all'art. 4 dello Statuto. Nel presente Regolamento il termine "Società" indica genericamente le Società e le Associazioni affiliate.
- 2) Ogni affiliato o tesserato della FIDASC ha il diritto di difendersi dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva.
- 3) La giustizia sportiva della FIDASC è informata al principio del contraddittorio, del doppio grado di giurisdizione e dell'autonomia degli organi di giustizia.

Art. 2

Norme di comportamento

- 1) Le società ed associazioni affiliate ed i tesserati della FIDASC devono mantenere in ogni rapporto una condotta conforme ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza sportiva e devono osservare il Codice di Comportamento Sportivo.
- 2) Nello svolgimento di ogni attività agonistica e sociale, ogni tesserato e ogni società ed associazione affiliata dovrà conformare il proprio comportamento agli scopi propri della Federazione, enunciati all'art. 2 dello Statuto e comunque tenere comportamenti non in contrasto con l'appartenenza alla FIDASC.
- 3) Agli stessi è fatto divieto di esprimere pubblicamente, anche tramite comunicati e interviste, giudizi o rilievi lesivi dell'immagine della FIDASC o della reputazione di organismi o persone operanti nell'ambito federale e di fornire a terzi notizie, informazioni e copia di atti relativi a procedimenti disciplinari.
- 4) Le società ed associazioni affiliate e i tesserati sono obbligati, se convocati, a presentarsi agli Organi di Giustizia ed a fornire con tempestività la documentazione e le informazioni, anche scritte, richieste. Sono altresì tenuti a presentarsi se convocati dall'ufficio Procura Antidoping del CONI per l'assunzione di informazioni o per la contestazione dell'addebito.
- 5) È fatto obbligo a tutti i tesserati, società e associazioni affiliate, che siano venuti a conoscenza che sia stato posto o stia per porsi in essere un illecito sportivo o frode sportiva avuto notizia di altre infrazioni disciplinari, di informarne immediatamente il Procuratore Federale.
- 6) L'ignoranza delle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali non può essere invocata in nessun caso.

7) I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

8) I Giudici Sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le Associazioni affiliate e con soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

Art. 3

Responsabilità dei tesserati e delle società ed associazioni affiliate

1) I tesserati e le società ed associazioni affiliate sono obbligate ad osservare le norme statutarie e i Regolamenti della FIDASC e ad accettare i provvedimenti e le decisioni federali.

2) La responsabilità dei tesserati è personale; essi rispondono delle loro azioni od omissioni e sono responsabili delle violazioni a norme loro applicabili commesse a titolo di dolo e colpa.

3) I Dirigenti, o coloro che possiedono la legale rappresentanza delle Società ed Associazioni, sono responsabili delle violazioni commesse dalle Società ed Associazioni; inoltre, sono corresponsabili, sino a prova contraria, anche degli illeciti disciplinari commessi dagli associati medesimi.

4) Le società e le associazioni affiliate rispondono dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.

5) Le società e le associazioni affiliate sono responsabili dei comportamenti dei propri organi rappresentativi, soci, associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla Federazione medesima, salva la prova di aver adottato tutte le misure e cautele necessarie per prevenire tali comportamenti.

6) Gli affiliati, infine, si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee

7) Sono altresì responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico per le competizioni dalle stesse organizzate. La mancata richiesta dell'intervento della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione.

Art. 3 bis

Divieto di scommesse

1) I tesserati che effettuano o accettano scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito federale, saranno condannati con una sospensione della durata minima di un mese e massima di tre anni.

Art. 3 Ter **Punibilità**

1) Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

Sezione II – Gli Illeciti

Art. 4

Illecito Disciplinare

1) Qualsiasi violazione dello Statuto Federale o dei Regolamenti vigenti in ambito federale, nonché l'inosservanza delle disposizioni legittimamente emesse dagli Organi federali, che sia posta in essere dai tesserati o dalle società ed associazioni affiliate, a titolo di dolo o di colpa, costituisce infrazione disciplinare e va rimessa al giudizio degli Organi di Giustizia.

Art. 5

Illecito Sportivo e Frode Sportiva

1) Costituisce illecito sportivo qualsiasi azione od omissione diretta, in modo non equivoco, ad alterare lo svolgimento o il risultato di un incontro o di un torneo o campionato ovvero ad assicurare, a sé o ad altri, un vantaggio ingiusto. L'azione o l'omissione deve essere idonea al raggiungimento dello scopo.

2) L'illecito tentato è punito nei casi e con le sanzioni previste dal presente regolamento.

3) Costituisce frode sportiva l'azione od omissione finalizzata ad eludere le norme per l'affiliazione, la riaffiliazione ed il tesseramento, ovvero per la partecipazione alle assemblee federali, ovvero per l'assunzione di incarichi federali. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché quelle previste all'art. 1 della legge 401/89.

4) la sanzione da irrogarsi per la frode sportiva e per l'illecito sportivo potrà consistere nella sospensione da ogni attività da un minimo di 6 mesi sino alla radiazione.

Art. 6

Inosservanza del vincolo di giustizia

1) Gli affiliati e i tesserati hanno l'obbligo di rispettare il vincolo di giustizia di cui all'art.36 dello Statuto Federale.

2) La violazione di tale obbligo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 7

Doping ed uso di sostanze stupefacenti

1) In caso di doping o di uso di sostanze stupefacenti si applicano le Norme Sportive Antidoping, cui si fa espresso richiamo.

Sezione III – Sanzioni e Provvedimenti

Art. 8 Le Sanzioni

1) Sono previste le seguenti sanzioni:

Censura: nota di deplorazione rivolta alla società ed associazione affiliate e al tesserato.

Diffida: richiamo scritto contenente l'esposizione sintetica della violazione con ammonimento di più gravi sanzioni in caso di reiterazione.

Ammenda: Obbligo di corrispondere alla FIDASC la somma in denaro da un minimo di Euro 150,00 ad un massimo di Euro 1.500,00 disposta dall'Organo di Giustizia e Disciplina.

Sospensione: inibizione dallo svolgere ogni tipo di attività sportiva, agonistica, per un determinato periodo di tempo, non inferiore nel minimo ad un mese e non superiore nel massimo di tre anni.

Radiazione: cancellazione definitiva dai ruoli federali con conseguente preclusione alla partecipazione a qualsiasi titolo a qualunque attività sportiva agonistica federale ed alla permanenza in qualsiasi settore della FIDASC .

2) Le sanzioni hanno efficacia nell'ambito della FIDASC, salvo quelle comminate per violazione delle norme sul doping, la cui efficacia è estesa anche alle altre Federazioni sportive.

Art. 9

Sanzioni a carico delle società ed associazioni affiliate e dei tesserati

1) Le società e le associazioni affiliate e i tesserati, ritenuti responsabili di illeciti, sono punibili, secondo la natura e la gravità del fatto, con una o più delle seguenti sanzioni, fermo restando la non tassatività di quelle sotto elencate, attese anche le specifiche previsioni di cui ai regolamenti federali di settore.

2) La Censura è comminata per infrazioni di lievi entità.

3) La diffida è comminata per aver reiterato un'infrazione già oggetto di censura.

4) L'ammenda può essere inflitta:

a- per condotta non corretta o offensiva nei confronti di tesserati e pubblico;

b- per aver omesso di comparire dinanzi agli organi di giustizia, di prestare la propria collaborazione e di rilasciare tempestivamente e secondo verità le dichiarazioni e informazioni richieste.

c- per mancata comunicazione alla Procuratore Federale di illeciti di cui siano a conoscenza.

d- per comportamento non corretto nei confronti della società ed associazione affiliate e del tesserato e per giudizi o rilievi lesivi dell'immagine e della reputazione degli stessi, espressi nella modalità di cui all'art. 2, 2° comma del presente Regolamento.

e- all'affiliato, per comportamento scorretto di propri dirigenti tecnici o atleti nei confronti di ufficiali di servizio e nella ritardata presentazione di propri atleti agli incontri.

5) La sospensione, può essere inflitta:

a- per mancato pagamento dell'ammenda nei termini fissati;

- b- per inosservanza delle norme federali in materia amministrativa, di tesseramento e di organizzazione;
- c- per comportamento non corretto nei confronti degli organi federali e per giudizi lesivi della reputazione e decoro degli stessi o dell'immagine della FIDASC, anche con riferimento all'art. 3, 2° comma, del presente Regolamento;
- d- per la violazione della disciplina antidoping commessa da un proprio tesserato;
- e- per mancata osservanza dei provvedimenti degli Organi di Giustizia e del Collegio arbitrale;
- f- per i casi di illecito sportivo o frode sportiva tentato e non consumato ad opera di tesserati;
- g- per omessa comunicazione di fatti di illecito sportivo, di cui si abbia notizia, comprensivi di quelli relativi la somministrazione e l'uso di sostanze o metodi doping;
- h- per mancata presentazione all'ufficio Procura Antidoping del CONI di indagine sul doping per assunzione di informazioni o per contestazione dell'addebito;
- i- per mancato adeguamento alla normativa del settore sanitario;
- j- per divulgazione di notizie e atti di procedimenti disciplinari;
- k- per atti di violenza fisica nei confronti di tesserati federali.

Durante la sospensione della società ed associazione affiliata gli atleti per essa tesserati possono svolgere attività, fino al termine della sanzione inflitta, presso altra società ed associazione affiliata, dandone notizia al competente Comitato Regionale.

I risultati sportivi conseguiti dagli atleti nel periodo di sospensione dell'affiliato sono computati a favore della società che ha consentito lo svolgimento della attività sportiva e gli atleti sono equiparati a tutti gli effetti ai tesserati della stessa.

6) La radiazione dai ruoli federali, può essere inflitta:

- a- per infrazioni di rilevante gravità e contrastanti con i principi dell'ordinamento sportivo che comportino l'incompatibilità del responsabile a permanere nei ruoli federali.
- b- per i casi di illecito sportivo consumato posti in essere da tesserati o società ed associazioni affiliate.

Sezione IV – Norme per l'applicazione delle sanzioni

Art. 10

Determinazione della sanzione

- 1) Gli Organi di giustizia federali determinano la sanzione applicabile per i singoli illeciti sottoposti al loro giudizio. Nell'applicare la pena, il giudice deve tenere conto del comportamento tenuto dall'incolpato prima, durante e dopo la commissione dell'illecito.
- 2) Deve poi tenere conto, oltre che della eventuale recidiva, delle circostanze aggravanti e di quelle attenuanti.

Art. 11

Cumulo di sanzioni

- 1) Ove la natura dei fatti o le circostanze lo richiedano, può essere inflitta anche la sanzione dell'ammenda, congiuntamente alla sanzione dell'ammonizione scritta o della sospensione parziale o della sospensione totale.

2) Al di fuori della circostanza di cui al comma precedente, quando, con la stessa azione o omissione, si commettono più violazioni, la pena da infliggere è quella prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Art. 12 Recidiva

- 1) Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per la nuova infrazione.
- 2) La pena può essere aumentata fino alla metà:
 - a- se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b- se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c- se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
- 3) Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
- 4) Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.
- 5) In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
- 6) Rientra nel potere discrezionale dell'Organo di giustizia decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
- 7) La contestazione della recidiva è obbligatoria.
- 8) La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Art. 13 Circostanze aggravanti

- 1) Costituiscono circostanze aggravanti:
 - a- aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b- aver danneggiato persone o cose;
 - c- aver indotto altri a violare le norme o le disposizioni federali;
 - d- aver agito per abietti o futili motivi;
 - e- avere, nel procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - f- aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione;
 - g- aver cagionato un danno di rilevante gravità;
 - h- aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
 - i- aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - j- aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;

Art. 13 bis
Concorso di più circostanze aggravanti

- 1) Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
- 2) Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Art. 14
Circostanze attenuanti

- 1) Costituiscono circostanze attenuanti:
 - a- aver agito in seguito a provocazione;
 - b- essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
 - c- avere cagionato un danno di lieve entità;
 - d- l'aver concorso a determinare, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
 - e- l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno;
- 2) Il giudice, indipendentemente dalle circostanze sopra previste, può prendere in considerazione altre circostanze qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 14 bis
Concorso di più circostanze attenuanti

- 1) Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
- 2) Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo

Art. 15
Il concorso di circostanze

- 1) Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, l'organo giudicante procede a giudizio di comparazione.
Nel caso in cui ritenga prevalenti le circostanze aggravanti, terrà conto solo di queste e, delle sole circostanze attenuanti nel caso contrario.
Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Art. 15 bis
Valutazione delle circostanze

- 1) Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
- 2) Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
- 3) Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 16
Tentativo

- 1) La società o associazione affiliata o il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere una infrazione, è punito, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con la sanzione prevista diminuita da un terzo a due terzi.
- 2) Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.
- 3) Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 17
Esecuzione della sanzione

- 1) I provvedimenti giurisdizionali emessi dagli organi di giustizia sono eseguibili quando diventano definitivi. Sono definitivi i provvedimenti che non sono più soggetti all'impugnazione per decorrenza dei termini o per essere stati esperiti entrambi i gradi di giudizio.
- 2) Le sanzioni si eseguono a decorrere dalla data in cui la società affiliata o il tesserato hanno ricevuto la comunicazione di esecutività dalla segreteria competente.
- 3) Le decisioni degli organi della giustizia sportiva emesse in primo grado, sono provvisoriamente esecutive tra le parti, salvo la facoltà per il Giudice di appello di sospendere su istanza di parte in tutto o parzialmente l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata, in presenza di gravissimi motivi.

Sezione V – Cause estintive degli illeciti e delle sanzioni

Art. 18
Prescrizione

- 1) L'infrazione disciplinare, si prescrive in tre anni.
- 2) L'illecito sportivo e la frode sportiva si prescrivono in otto anni.

3) Le violazioni alle Norme Sportive Antidoping si prescrivono in otto anni.
4) Il termine della prescrizione decorre, per la violazione consumata, dalla commissione del fatto, per quella tentata, dalla cessazione dell'attività del colpevole e, per quella continuata, dalla cessazione della continuazione.

5) Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.

6) Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.

Sono cause interruttive:

a- l'interrogatorio davanti al Procuratore federale;

b- l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;

c- la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare.

d- la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.

Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1, 2 e 3 possono essere prolungati oltre la metà.

7) La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

Art. 19 Amnistia

1) Il Consiglio Federale ha facoltà di concedere l'amnistia determinandone le modalità ed i termini di applicazione circa la data di decorrenza e le violazioni, i periodi temporali ed i soggetti interessati.

2) L'amnistia, che può essere sottoposta a condizioni ed obblighi, estingue la violazione disciplinare per la quale non è sopraggiunta decisione definitiva e fa cessare l'esecuzione della sanzione anche accessoria in corso.

3) Nel corso di più violazioni si applica alle singole violazioni per le quali è concessa.

4) L'amnistia non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento di concessione disponga diversamente.

Art. 20 Grazia

1) Il Presidente Federale può concedere, su richiesta dell'affiliato o tesserato il provvedimento della grazia, fissandone le relative modalità e termini anche riguardo alle sanzioni accessorie.

2) La Grazia, che è un beneficio che si rivolge al singolo affiliato o tesserato, condona in tutto o in parte la sanzione residua o si commuta la sanzione in altra più lieve, ma non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

3) Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A.R. ed indirizzata al Presidente Federale.

Art. 21
Indulto

- 1) Il Consiglio Federale ha facoltà di concedere l'indulto.
- 2) L'indulto è un provvedimento generale; non presuppone una condanna irrevocabile. Condonata in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
- 3) Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
- 4) La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
- 5) L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art. 21 bis
Disapplicazione dei provvedimenti di clemenza

- 1) I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

PARTE II

ORGANI DI GIUSTIZIA E PROCEDURE DISCIPLINARI

Sezione I - Composizione

Art. 22
Organi di giustizia

- 1) Sono Organi di giustizia:
 - a- Il Procuratore Federale.
 - b- La Commissione di Disciplina Federale
 - c- Il Giudice Unico.
 - d- La Commissione d' Appello Federale
 - e- La Commissione Tecnica Giudicante di Appello Federale
- 2) La composizione, la nomina dei vari organi è stabilita dallo Statuto. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile. Per i soli componenti gli organi d'appello il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio.
- 3) I componenti gli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra i soggetti non tesserati alla Fidasc

Art. 23

Astensione e ricusazione

- 1) Il singolo componente l'organo giudicante può essere ricusato:
 - a- se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
 - b- se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
 - c- se vi è inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
 - d- se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - e- se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f- se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione;
 - g- se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale.
- 2) Ciascun componente di un organo giudicante deve astenersi nei casi indicati al precedente comma, lettere a), b), c) d), e) e g), nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, con dichiarazione presentata al Presidente della Commissione d'Appello Federale, che decide senza formalità di procedura.
- 3) La ricusazione può essere proposta dal Procuratore federale per le materie di sua competenza o dall'incolpato; non è dovuta alcuna tassa.
- 4) La dichiarazione di ricusazione deve enunciarne i motivi specifici ed indicarne le prove: è fatta con atto scritto dall'interessato e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'Organo giudicante competente entro cinque giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza della composizione dell'organo giudicante; se la causa di ricusazione è sorta od è diventata nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per la decisione. Se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.
- 5) Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione o di astensione compete al Presidente Commissione d'Appello Federale e deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato o astenuto, e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti precedentemente da tale Giudice conservano efficacia.
- 6) Se è accolta la dichiarazione di astensione o la richiesta di ricusazione, il giudice ricusato o astenuto non potrà compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente il medesimo organo.
- 7) La dichiarazione di ricusazione si considera non proposta quando il giudice interessato, prima della decisione su essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.
- 8) Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

Sezione II – Le Competenze

Art. 24

Il Procuratore Federale

- 1) Il Procuratore Federale, che esercita funzioni inquirenti e requirenti, compie quale unico titolare delle indagini, ogni attività necessaria per accertare la sussistenza di violazioni disciplinari da parte di Società, Associazioni e Organismi società ed associazioni affiliate e dei tesserati.
- 2) Il Procuratore Federale è tenuto in materia di doping ad informare la Procura del C.O.N.I. su ogni notizia di illecito e di collegarsi con la stessa, se richiesta.

- 3) Spetta allo stesso la richiesta di tutti i provvedimenti cautelari e sovrintende alla puntuale esecuzione delle sanzioni.
- 4) Il procedimento disciplinare può essere instaurato:
- a- sulla base degli atti ufficiali, ivi compreso il rapporto ed il referto, e di quelli trasmessi dagli Organi di giustizia accertati nel corso dei procedimenti disciplinari;
 - b- su denuncia degli altri organi federali, di società ed associazioni affiliate e tesserati anche per comportamenti ed atti lesivi dei propri diritti ed interessi;
 - c- d'ufficio su segnalazioni e notizie ricevute o comunque apprese di fatti configuranti ipotesi di illecito.
- 5) Ricevuta la notizia d'infrazione, nelle forme di cui al precedente comma 4, il Procuratore provvede con raccomandata a/r a contestare il fatto all'indagato, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per presentare memorie e deduzioni.
- L'indagato può chiedere di essere ascoltato ed essere assistito e difeso da un difensore appositamente nominato. L'indagato, qualora lo richieda, ha diritto di nominare non più di due difensori.
- 6) Il Procuratore federale deve svolgere le indagini nel termine perentorio di 60 giorni. Eccezionalmente può prorogare il termine di altri 30 giorni in casi di particolare complessità delle indagini o di oggettiva impossibilità di concluderle.
- 7) Al termine delle indagini il Procuratore Federale, quando non deve procedere all'archiviazione per infondatezza della notizia o per intervenuta prescrizione o concessione di amnistia, dispone, quale titolare dell'azione disciplinare, il deferimento all'Organo di Giustizia competente a giudicare, con esposizione dettagliata dei fatti contestati, delle norme che si ritengono violate e delle prove da assumere nel procedimento.
- Sia del provvedimento di archiviazione che del provvedimento di deferimento va reso edotto l'indagato ed il denunciante con raccomandata a/r. E' ammessa la possibilità, da parte degli interessati, di poter ricorrere avverso il provvedimento di archiviazione.
- 8) I componenti della Procura non possono essere ricusati per alcun motivo; è data facoltà agli stessi di astenersi per gravi e comprovate ragioni di convenienza.
- 9) Tutti i poteri del Procuratore Federale possono essere esercitati dal suo sostituto.

Art. 25

La Commissione di Disciplina Federale

- 1) La Commissione di Disciplina Federale giudica in primo grado le violazioni alle norme dello Statuto, dei Regolamenti Federali ed in genere di tutte le mancanze commesse dai tesserati federali, nonché le infrazioni a qualsiasi titolo commesse da società, associazioni affiliate e tesserati.

Art. 26

Il Giudice Unico

- 1) Il Giudice Unico è competente nei procedimenti disciplinari instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche commesse dai tesserati.

Art. 27

La Commissione di Appello Federale

- 1) La Commissione di Appello Federale giudica sui ricorsi dei tesserati avverso le decisioni della Commissione di Disciplina.
- 2) Essa si costituisce in Corte Federale per interpretare le norme statutarie e giudicare sulla legittimità delle altre disposizioni federali.
- 3) La predetta Commissione è componente in primo grado in materia di violazione al doping ai sensi delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 28

La Commissione tecnica giudicante d'appello Federale

- 1) La Commissione tecnica giudicante d'appello Federale è competente a giudicare sui ricorsi dei tesserati avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Unico Federale

Art. 29

Competenza e connessione

- 1) Nei casi di connessione oggettiva e soggettiva fra violazioni di competenza di più Organi di giustizia, la competenza appartiene all'Organo di giustizia immediatamente superiore.
- 2) Gli Organi della Giustizia sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso Codice.
- 3) Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

Art. 30

Collegio Arbitrale

- 1) Tutte le controversie di qualsiasi natura tra società ed associazioni affiliate e tesserati derivanti e conseguenti l'attività sportiva e non previste nella competenza degli Organi federali di giustizia e nella competenza esclusiva del Giudice amministrativo sono devolute al giudizio di un Collegio arbitrale a norma degli artt. 36 e 37 dello Statuto.
- 2) Il procedimento è attivato dalla parte interessata con istanza motivata nell'oggetto, rimessa a mezzo raccomandata alla controparte, con la quale, previo versamento della tassa di arbitrato, fissata nell'importo dal Consiglio federale, richiede la costituzione del Collegio arbitrale con designazione del proprio arbitro ed invito a nominare l'altro arbitro, da comunicarsi con raccomandata al proponente entro 10 giorni dal ricevimento. Alle comunicazioni sono apposte in calce o allegate le dichiarazioni di accettazione dell'incarico sottoscritte dai rispettivi arbitri designati.
- 3) Il terzo arbitro, con funzioni di presidente è scelto d'accordo tra le parti. Ove manchi l'accordo il terzo componente è designato dal Presidente della Commissione d'Appello Federale che provvede anche alla nomina dell'Arbitro della parte che non vi abbia provveduto nel termine assegnato.

- 4) Gli incarichi ai componenti il Collegio arbitrale sono conferiti a titolo gratuito.
- 5) I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale istituito nell'ambito della stessa Federazione Sportiva Nazionale

Art. 31 **Deliberazione del lodo**

- 1) Il Presidente provvede alla convocazione del Collegio e delle parti, alle quali assegna termine per deposito di memorie anche istruttorie, dirige e regola il procedimento, compresa la fase di assunzione delle prove.
- 2) Le parti sono sentite se ne hanno fatto richiesta, possono difendersi personalmente o farsi assistere da persona, munita di delega scritta e che risulti esente da provvedimenti di radiazione o sospensione in corso da parte di Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- 3) Delle riunioni deve essere redatto un verbale da parte del segretario all'uopo nominato dal Presidente anche tra uno dei due arbitri.
- 4) La sostituzione del presidente o degli altri arbitri nominati dalle parti non comporta il rinnovo degli atti già compiuti.
- 5) Gli arbitri decidono secondo diritto. Il lodo è deliberato a maggioranza semplice ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti con espressa dichiarazione che l'altro arbitro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo.
- 6) Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e depositato entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la sede federale che ne darà altresì tempestiva comunicazione ufficiale alle parti. La parte soccombente deve provvedere nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione del lodo agli adempimenti ivi previsti.
- 7) La mancata esecuzione del lodo costituisce grave infrazione disciplinare e deve essere denunciata con tempestività dalla Segreteria federale al Procuratore federale per l'esercizio dell'azione disciplinare.
- 8) Per quanto non espressamente previsto si applicano l'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Sezione III – Norme Processuali comuni

Art.32 **La denuncia**

- 1) La denuncia del fatto costituente violazione disciplinare, che deve essere redatta per iscritto, deve essere inviata con raccomandata o mezzo equipollente al Procuratore Federale.
- 2) La denuncia deve contenere la chiara, se pur sommaria, esposizione dei fatti e l'elencazione degli eventuali mezzi di prova. Deve essere sottoscritta dal tesserato o dalla società o associazione affiliata.
- 3) Per le società ed associazioni affiliate la denuncia deve essere sottoscritta dal rappresentante munito di poteri, desumibili dal più recente modulo di affiliazione depositato presso la Federazione.
- 4) Dette formalità devono essere osservate a pena di inammissibilità.

Art. 33
L'Azione disciplinare

- 1) Il Procuratore Federale, in qualsiasi modo venga a conoscenza di una notizia di violazione disciplinare, avvia le relative indagini al fine di accertare la fondatezza della notizia.
- 2) Qualora eserciti l'azione disciplinare, provvede a contestare l'addebito all'incolpato e, esperite le indagini preliminari, a rimettere gli atti del deferimento all'Organo di giustizia, competente a giudicare.
- 3) Qualora, invece, la notizia, appresa attraverso la denuncia, si riveli infondata, ne dispone l'archiviazione, provvedendo, se vi riscontri gli estremi di una infrazione disciplinare, ad iniziare l'azione disciplinare nei confronti del denunciante.
- 4) Gli interessati possono ricorrere avverso il provvedimento di archiviazione.

Art. 34
Regole procedurali

- 1) L'Organo di giustizia competente, una volta investito del procedimento, provvede a comunicare alle parti interessate il giorno, l'ora e la sede federale della riunione fissata per lo svolgimento del procedimento disciplinare, unitamente ai capi di incolpazione come redatti dal Procuratore Federale.
- 2) Tra la data della avvenuta comunicazione e quella fissata per la riunione debbono intercorrere almeno 30 giorni liberi. Su istanza di parte, il giudice competente a giudicare può, per ritenuta urgenza o giusta causa, disporre l'abbreviazione dei termini, dopo aver sentito, anche informalmente, le altre parti.
- 3) Le parti hanno il diritto di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti del procedimento e possono formulare, in qualunque momento, memorie difensive. Nel termine di 10 giorni prima della data fissata per il giudizio, le parti possono depositare memorie istruttorie.
- 4) Il Procuratore Federale presenzia alle udienze. Le altre parti hanno facoltà di comparire, anche per essere sentite, e di difendersi personalmente o farsi assistere da persona munita di mandato, che risulti esente da provvedimenti di radiazione o sospensione in corso, anche da parte di Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- 5) Agli Organi di giustizia è conferito il più ampio potere, esercitabile per ogni singola attività anche a mezzo di componente a ciò delegato, di accertamento in ordine ai fatti assoggettati alla loro indagine o giudizio, con diritto di avvalersi della collaborazione di altri Organi che sono tenuti, se richiesti, a prestare il proprio tempestivo intervento.
- 6) Tutti gli atti sono comunicati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma nel domicilio risultante dagli atti di affiliazione e tesseramento o in quello eletto. Quelli diretti agli atleti vanno anche rimessi, per conoscenza, alle rispettive società.
- 7) La segreteria competente provvede ad ogni formalità processuale.

Art. 35
Il Dibattimento

- 1) Il dibattimento si svolge senza formalità ed è diretto dal Giudice Unico dal Presidente dell'Organo collegiale di Giustizia. Ove richiesto o, se del caso, anche d'ufficio, il giudice dispone l'acquisizione di mezzi istruttori rilevanti ai fini del decidere.

- 2) Le parti possono presentare nuovi testi o nuovi documenti a confutazione dei mezzi istruttori avversari. L'Organo giudicante decide, in ogni caso, sull'ammissione dei mezzi di prova. Le prove testimoniali sono assunte dalle parti per interrogatorio diretto. Prima si escutono i testi dell'accusa e poi quelli della difesa. Le parti hanno diritto al controesame. Il giudicante decide sull'ammissibilità delle domande formulate ai testi.
- 3) Dell'attività dibattimentale si deve tenere processo verbale con l'indicazione specifica delle ordinanze del giudicante e delle eccezioni delle parti. Il processo verbale, che in caso di registrazione magnetica deve essere riversato in cartaceo, è controfirmato dal Giudice Unico o dal Presidente dell'Organo giudicante e controfirmato dalla Segreteria competente che ha provveduto alla trascrizione del verbale.
- 4) Tutte le controversie devono essere discusse in pubblica udienza.
- 5) I procedimenti disciplinari devono concludersi entro 90 giorni dal compimento del primo atto.

Art. 36 **La decisione**

- 1) La decisione non può investire fatti diversi da quelli contestati mediante l'atto di deferimento come comunicato all'incolpato.
- 2) I provvedimenti disciplinari devono essere redatti per iscritto e motivati a pena di nullità.
- 3) Del dispositivo, che deve essere comunicato immediatamente alle parti a mezzo di raccomandata a.r., va data contestualmente notizia al Presidente Federale, al Presidente del Comitato Regionale di competenza ed all'affiliato presso cui l'incolpato è iscritto.
- 4) La lettura del dispositivo e della contestuale motivazione equivale a notificazione della sentenza per le parti presenti alla udienza.
- 5) Gli organi collegiali decidono a maggioranza. Alla camera di consiglio possono partecipare, a pena di nullità dell'intero procedimento, soltanto i giudici del dibattimento.
- 6) La motivazione della decisione deve essere depositata entro 30 giorni presso la Segreteria competente che la comunica tempestivamente alle parti. La sentenza deve essere sottoscritta dal Giudice che ha assunto la decisione. Le decisioni degli Organi collegiali sono sottoscritte dal solo Presidente, se è estensore della decisione, o dal Presidente e dall'estensore, in caso diverso.
- 7) I provvedimenti disciplinari a carico di società ed associazioni affiliate e di tesserati vengono trascritti, una volta passati in giudicato, nel casellario federale e non sono soggetti a cancellazione, salvo che non sia intervenuta la revisione della sentenza.

Art. 37 **Casellario federale**

- 1) Le decisioni definitive emesse dagli Organi di Giustizia sono trascritte in un Casellario Federale curato dal Segretario Generale.

Art. 37 bis
Registro delle sanzioni disciplinari

1) La Fidasc è tenuta ad effettuare l'inserimento del provvedimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il CONI, entro 5 giorni dalla data in cui lo stesso è passato in giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare, ed entro cinque giorni dalla sua emissione in caso di decisione in materia di doping.

Art. 38
Tasse federali

1) Il versamento delle tasse per i ricorsi in appello è condizione di ammissibilità; non è prevista alcuna restituzione neanche in caso di accoglimento.

Sezione IV – Dei Procedimenti Speciali

Art. 39
Procedimento in materia di "doping"

1) Il procedimento disciplinare per violazioni delle disposizioni contro il doping o l'assunzione di sostanze vietate è regolato dalle Norme Sportive Antidoping, cui si fa espresso rinvio.

Art. 40
Decreto di Condanna

1) È data facoltà all'Organo giudicante di primo grado, nella ipotesi di infrazione che venga punita con la sanzione della censura o della diffida, di pronunciare di ufficio la decisione, senza preventiva contestazione dell'addebito e convocazione delle parti.

2) Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento l'incolpato può proporre opposizione con dichiarazione scritta da rimettersi, a mezzo raccomandata a.r., alla Segreteria competente, che provvederà a fissare la comparizione delle parti dinanzi al Giudice che ha emesso la decisione.

3) La dichiarazione di opposizione, sottoscritta dall'interessato o da suo procuratore speciale, deve contenere, a pena di inammissibilità, gli estremi del provvedimento, con la indicazione del Giudice che lo ha pronunciato e della relativa data, e la enunciazione sommaria dei motivi a sostegno.

4) La opposizione sospende l'esecuzione della decisione sanzionatoria. E da luogo all'instaurarsi di un giudizio ordinario di primo grado.

Art. 41 **Sospensione cautelare**

- 1) La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante su richiesta del Procuratore Federale.
- 2) La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante la fase del dibattimento in presenza di determinati presupposti che devono essere: gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni.
- 3) La durata della sospensione non può essere superiore a sessanta giorni e non è rinnovabile. La sospensione può essere revocata o modificata dal Giudice prima della conclusione del dibattimento.
- 4) I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
- 5) Il provvedimento è appellabile davanti all'organo di appello entro 10 giorni dalla data della intervenuta comunicazione all'intestatario.
- 6) Qualora il giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, il provvedimento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a- generalità dell'incolpato;
 - b- descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate;
 - c- motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
 - d- esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
 - e- fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
 - f- la data e la sottoscrizione del Giudice che emette il provvedimento.

Sezione V – Le Impugnazioni

Art. 42 **L'Appello**

- 1) Avverso le decisioni del Giudice di primo grado è ammesso appello all'Organo competente per il giudizio di secondo grado, entro 20 giorni dalla data della intervenuta comunicazione della decisione motivata che si intende impugnare. Il termine si computa con riferimento alla data di ricezione dell'atto a mezzo posta.
- 2) Non possono essere proposte dal ricorrente domande nuove, né ammesse nuove prove, salvo che, con riguardo a queste ultime, l'ammissione non sia decisa dal Giudice ove ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Sono altresì ammissibili nuove prove se sopravvenute o scoperte dopo il procedimento di primo grado o quando l'imputato, contumace in tale procedimento, dimostri di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, o comunque, per causa a lui non imputabile.
- 3) Legittimati a proporre appello sono il Procuratore Federale, l'incolpato e, se l'incolpato è un tesserato, è legittimato a proporre appello, sempre che ne abbia effettivo interesse, anche la società o l'associazione affiliato cui l'incolpato appartiene, purchè sia titolare di un interesse qualificato che l'avrebbe legittimato a diventare parte.
- 4) L'organo di secondo grado:

- a- se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto o in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante, ad eccezione degli appelli presentati dal Procuratore federale;
 - b- se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità dell'atto introduttivo del procedimento di primo grado, annulla le decisioni impugnate senza rinvio;
 - c- se ritiene insussistente la inammissibilità dichiarata dall'Organo di primo grado, annulla la decisione stessa, rimettendo il procedimento al giudice di prima cura per un nuovo esame del merito;
 - d- se rileva che l'Organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che emesso la decisione stessa per un nuovo esame del merito.
 - e- Se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
 - f- Se lo ritiene assolutamente necessario dispone di ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
- 5) Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 35 del presente Regolamento.
- 6) Nel procedimento d'appello non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio.
- 7) L'appellante non può dedurre nuove prove salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l'organo d'appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.
- 8) Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

Art. 43 **La revisione**

- 1) Le decisioni di condanna divenute irrevocabili emesse dagli Organi di Giustizia possono essere impugnate per revisione, senza limite di tempo, nelle seguenti ipotesi:
- a- in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
 - b- in caso di sopravvenienza di nuove prove d'innocenza;
 - c- in caso di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto come infrazione.
- 2) La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa della pena. E' esperibile infine senza limiti di tempo.
- 3) Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto sulla base di sentenza di non doversi procedere o di sentenza di assoluzione.
- 4) La domanda, proposta personalmente o a mezzo procuratore speciale dal condannato o dal Procuratore federale, deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente ad eventuali atti e documenti presso la Commissione d'Appello federale.
- 5) Deve essere, inoltre, allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa nella misura determinata dal Consiglio federale.
- 6) Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, l'organo ne dichiara l'inammissibilità.

- 7) Lo stesso organo può in qualsiasi momento disporre con ordinanza la sospensione della esecuzione della sanzione.
- 8) In caso di accoglimento della richiesta di revisione l'organo suddetto revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento con provvedimento non impugnabile.
- 9) Si pronuncia con provvedimento non impugnabile anche nell'ipotesi di rigetto della richiesta di revisione.

Art. 44 **La Riabilitazione**

- 1) La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. Si applica esclusivamente ai tesserati.
- 2) La riabilitazione è concessa dalla Commissione d'Appello Federale su richiesta dell'interessato, o di qualunque organo della Federazione ad eccezione degli organi di giustizia.
- 3) La riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta.
- 4) La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
- 5) E' ammesso dalla Commissione d'Appello Federale su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a- che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b- che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
- 6) Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.
- 7) La Commissione d'appello Federale acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
- 8) Il suddetto organo si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
- 9) La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Federazione che provvede alla trascrizione nel casellario federale.
Questa, nel termine di 7 giorni, provvede a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R..
- 10) Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
- 11) La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.
- 12) Decide sulla revoca la Commissione d'Appello Federale su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che decide sulla nuova condanna.
- 13) Nel caso in cui sia un Organo federale a proporre l'istanza di riabilitazione la stessa deve essere firmata dal soggetto interessato.

Art. 44 bis **Sistema di Giustizia Sportiva ed Arbitrato per lo Sport**

- 1) Le controversie che contrappongono la FIDASC a soggetti affiliati tesserati o licenziati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il Coni, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione, o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale.

Restano escluse dalla competenza del predetto Tribunale le controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda e quelle in materia di doping.

2) Il procedimento è disciplinato dal Codice di risoluzione delle controversie sportive emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

3) E' ammessa la facoltà di ricorrere all'Alta Corte di Giustizia Sportiva secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI. Il procedimento è disciplinato dal Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Art. 45
Disposizione finale

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte del C.O.N.I.

FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE ARMI SPORTIVE DA CACCIA

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

INDICE SOMMARIO

PARTE I - CODICE DISCIPLINARE

Sezione I - Disposizioni Generali

- Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali
- Art. 2 – Norme di comportamento
- Art. 3 - Responsabilità di tesserati e delle società ed associazioni affiliate
- Art. 3 bis – Divieto di scommesse
- Art. 3 ter – Punibilità

Sezione II - Gli Illeciti

- Art. 4 - Illecito disciplinare
- Art. 5 - Illecito sportivo e Frode sportiva
- Art. 6 – Inosservanza del vincolo di giustizia
- Art. 7 - Doping e uso di sostanze stupefacenti

Sezione III - Sanzioni e Provvedimenti

- Art. 8 – Le Sanzioni
- Art. 9 – Sanzioni a carico delle società ed associazioni affiliate e dei tesserati

Sezione IV – Norme per l'applicazione delle sanzioni

- Art. 10 – Determinazione della sanzione
- Art. 11 – Cumulo di sanzioni
- Art. 12 – Recidiva
- Art. 13 – Circostanze aggravanti
- Art. 13 bis – Concorso di più circostanze aggravanti
- Art. 14 – Circostanze attenuanti
- Art. 14 bis – Concorso di più circostanze attenuanti
- Art. 15 – Il concorso di circostanze
- Art. 15 bis – Valutazione delle circostanze
- Art. 16 – Tentativo
- Art. 17 – Esecuzione della sanzione

Sezione V – Cause estintive degli illeciti e delle sanzioni

- Art. 18 - Prescrizione
- Art. 19 - Amnistia
- Art. 20 – Grazia
- Art. 21 - Indulto

Art. 21 bis – Disapplicazione dei provvedimenti di clemenza.

PARTE II - ORGANI DI GIUSTIZIA E PROCEDURE DISCIPLINARI

Sezione I - Composizione

Art. 22 – Organi di Giustizia

Art. 23 – Astensione e ricusazione

Sezione II – Le Competenze

Art. 24 – Il Procuratore Federale

Art. 25 – La Commissione di Disciplina Federale

Art. 26 – Il Giudice Unico

Art. 27 – La Commissione d’ Appello Federale

Art. 28 – La Commissione tecnica giudicante d’ Appello Federale

Art. 29 – Competenza e connessione

Art. 30 - Collegio Arbitrale

Art. 31 – Deliberazione del lodo

Sezione III - Norme Processuali comuni

Art. 32 – La denuncia

Art. 33 – L'azione disciplinare

Art. 34 – Regole procedurali

Art. 35 – Il dibattimento

Art. 36 – La decisione

Art. 37- Casellario federale

Art. 37 bis – Registro delle sanzioni disciplinari

Art. 38- Tasse federali

Sezione IV –Dei Procedimenti speciali

Art. 39 – Procedimento in materia di “doping”

Art. 40 – Decreto di condanna

Art. 41 – Sospensione cautelare

Sezione V – Le impugnazioni

Art. 42 – L'Appello

Art. 43 – La Revisione

Art. 44 – La Riabilitazione

Art. 44 bis – Sistema di Giustizia Sportiva ed Arbitrato per lo Sport

Art. 45 – Disposizione finale